

AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE 07 VASTESE

ZONA SOCIALE N. 1

DISCIPLINARE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 E ART. 3, COMMA 1 DELLA LEGGE N.104/92 PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI DEL TERRITORIO LIMITROFO.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso all'intervento economico "Rimborso spese di trasporto con mezzo proprio presso i centri di riabilitazione pubblici in favore dei soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n.104/92 e art.3 comma 1 della Legge 104/92. Detto intervento è finalizzato a prevenire, superare le situazioni di bisogno, di difficoltà sociale e condizione di non autonomia secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e di diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della Legge n.328/2000. Il trasporto è un servizio utile a facilitare l'accesso ai soggetti di cui al successivo art.2 verso strutture sanitarie, riabilitative, ubicati nel territorio dell'Ambito Distrettuale, quando non è assicurato dalla ASL o da mezzi e/o convenzioni comunali. Il trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il trasporto si intende concluso o con l'arrivo presso la struttura di destinazione o con il raggiungimento del domicilio.

Art.2 Destinatari

Sono destinatari dell'intervento i soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3 e art. 3 comma 1 della Legge n.104/92, residenti da almeno un anno nella Zona Sociale n. 1 che effettuano trattamenti riabilitativi continuativi presso i Centri di Riabilitazione Pubblici e/o in convenzione con l'Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti fuori dal territorio comunale. Nel caso di soggetti minorenni saranno destinatari del contributo/rimborso gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art.3 Contributo/Rimborso

L'intervento economico di cui all'art.1 del presente regolamento consiste nel rimborso del costo carburante per l'uso dell'auto privata, pari ad 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro effettuato, fino ad un massimo di 40 Km giornalieri complessivi; si corrisponderanno comunque le corse chilometriche di andata e ritorno (un viaggio andata e un viaggio ritorno) presso i Centri di Riabilitazione Pubblici e/o Convenzionati che insistono nel territorio limitrofo.

Coloro i quali effettuano i trattamenti presso Centri ubicati oltre i 40 Km giornalieri complessivi, potranno richiedere il rimborso per la sola parte del chilometraggio fissato nel presente articolo.

Tale contributo verrà erogato purché sussistano le seguenti condizioni:

- I Centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;

- Il Comune non possa provvedere direttamente poiché privo di mezzi e personale idoneo.

Art.4 Modalità di presentazione delle domande

I soggetti che intendono beneficiare del rimborso spese di trasporto indicati all'art.2 del presente regolamento, possono inoltrare domanda, preferibilmente a scadenza semestrale, presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza, avvalendosi del modello predisposto, corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza della disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n.104/92 (solo in prima istanza);
- Certificazione attestante la sussistenza della disabilità ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge n.104/92
- Prescrizione del programma di attività riabilitativa continuativa effettuata dai medici specialisti dell'Asl di competenza (ogniquale volta venga rinnovata). Non possono essere accettate le prescrizioni del medico di base o privato;
- Attestazione rilasciata dal Centro di Riabilitazione con indicazione delle frequenze giornaliere e delle sedute;
- Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per il trasporto, intestato al soggetto disabile o al tutore, o all'amministratore di sostegno, o al familiare;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000;
- Attestazione ISEE completa di DSU in corso di validità.

Art.5 Modalità di pagamento

Il contributo fissato nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro effettuato, sarà aggiornato consultando semestralmente il prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il rimborso sarà effettuato semestralmente con atto dirigenziale dopo la verifica della documentazione presentata dagli interessati ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie comunali disponibili e nel seguente modo:

Art. 3 comma 3	
ISEE	Quota rimborso spettante
da 0 a € 8.000,00	100%
da € 8.000,01 a € 16.000,00	60%
Da € 16.000,01 a € 36.000,00	30%
Oltre € 36.000,01	0%

Art. 3 comma 1	
ISEE	Quota rimborso spettante
da 0 a € 8.000,00	60%
da € 8.000,01 a € 16.000,00	40%
Da € 16.000,01 a € 36.000,00	20%
oltre € 36.000,01	0%

Art.6 Ripartizione delle somme

Nel caso in cui le somme disponibili in bilancio non dovessero essere sufficienti, le somme disponibili saranno ripartite tra gli aventi diritto, secondo l'ordine di una graduatoria stilata dal Servizio Politiche Sociali, che terrà conto del reddito ISEE.

La graduatoria verrà redatta e articolata nel seguente modo:

- con reddito ISEE da € 0,00 ad € 8.000,00, il rimborso sarà pari al 50% della somma spettante;
- con reddito ISEE da € 8.001,00 ad € 16.000,00, il rimborso sarà pari al 30% della somma spettante;
- con reddito ISEE da € 16.000,01 a e 36.000,00 il rimborso sarà pari al 20% della somma spettante.

Qualora la ripartizione delle somme dovesse comportare ulteriori economie sul capitolo di spesa, tali economie saranno nuovamente ripartite tra gli aventi diritto, seguendo sempre il criterio sopra descritto.

Art. 7 Motivi di esclusione

Saranno esclusi coloro i quali, a corredo dell'istanza di rimborso, non presentino la documentazione prevista all'art.4 del presente regolamento.

Non hanno diritto al servizio coloro i quali effettuano trattamenti riabilitativi oltre l'ambito provinciale.

Art. 8 Norme finali

Il presente regolamento consta di n.8 articoli ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e fino ad attivazione del regolamento tariffe sociali distrettuale.

Tutte le norme regolamentari esistenti in contrasto con il presente regolamento sono abrogate. Per quanto non specificatamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti.